



**REGIONE ABRUZZO**  
**GIUNTA REGIONALE**

---

*Direzione Affari della Presidenza, Politiche legislative e comunitarie,  
Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia*

*Servizio Affari comunitari e Cooperazione interistituzionale*

REPORT INFORMATIVO SUGLI AIUTI DI STATO  
NELLA REGIONE ABRUZZO - ANNUALITÀ 2012



*Gennaio 2013*

Regione Abruzzo – Giunta Regionale  
Via Leonardo da Vinci, 6  
67100 – L'Aquila

A cura di:  
Elena SICO  
Dirigente del Servizio *Affari comunitari e Cooperazione interistituzionale*

Emilio SINIBALDI  
Funzionario responsabile dell'Ufficio *Attività interistituzionali*

Con la collaborazione della Sig.ra Giuliana CAVICCHIA.

---



## *Indice*

<i>Introduzione</i> .....	5
<i>1. - Legge 7 agosto 1997, n. 266 (Interventi urgenti per l'economia) - Il monitoraggio degli interventi di sostegno delle attività economiche e produttive</i> .....	6
<i>2. - Censimento Aiuti di Stato per la Commissione europea</i> .....	10
<i>3. - Servizi di interesse economico Generale (SIEG)</i> .....	12

## Introduzione

Il Servizio *Affari comunitari e Cooperazione interistituzionale*, della Direzione *Affari della Presidenza, Politiche legislative e comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni ambientali, Energia*, in relazione delle attività generali di competenza del Servizio, connesse nello specifico alla materia degli *aiuti di Stato* ex art. 107, 108 e 109 del *Trattato sul funzionamento dell'Unione europea* (TFUE) e nell'intento di superare la logica del mero adempimento, ha elaborato per l'annualità 2012 un *Report informativo* che complessivamente dà conto degli aiuti concessi dalla Regione Abruzzo a favore delle imprese abruzzesi.

Esso contiene, inoltre, una sintesi del monitoraggio sui servizi di interesse economico generale (SIEG), al fine di tratteggiare il percorso di attuazione del nuovo pacchetto SIEG.

Il *Report* elaborato riassume per sintesi le attività di monitoraggio che il Servizio *Affari comunitari e Cooperazione interistituzionale* ha sviluppato in materia di:

1. Interventi a favore dell'economia abruzzese ex legge n. 266/1997 (*Interventi urgenti per l'economia*);
2. Censimento annuale della spesa per gli aiuti di Stato per conto della Commissione europea.
3. Monitoraggio dei servizi di interesse economico generale (SIEG), rilevanti per la Regione.

Il presente *Report* costituisce un primo esperimento su cui costruire, per il futuro, un *modello* per assicurare una più dettagliata informazione alla Giunta regionale, sul lavoro svolto sul monitoraggio degli aiuti di Stato concessi dalla Regione Abruzzo, nonché sulle compensazioni relative ai servizi di interesse economico generale

## 1. Legge 7 agosto 1997, n. 266 (*Interventi urgenti per l'economia*) - Il monitoraggio degli interventi di sostegno delle attività economiche e produttive

Ai sensi dell'articolo 1 della Legge 7 agosto 1997, n. 266 e dell'articolo 10 del D.Lgs. n. 123/98, il **Ministero dello Sviluppo Economico ha l'obbligo di predisporre** ogni anno **una relazione**, da porre in allegato alla **Decisione di Finanza Pubblica**, utile ai fini della "*Valutazione degli interventi di sostegno alle attività economiche e produttive*". Per lo svolgimento di tale attività il *Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per l'Incentivazione delle Attività Imprenditoriali* – si avvale della **Divisione IV "Monitoraggio e controllo degli interventi"**.

In base alla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico dell'8 febbraio 2012, n. 4760 recante "*Attività di valutazione sugli interventi di sostegno alle attività economiche e produttive*", la rilevazione dei dati di competenza delle amministrazioni, tra le quali quelle regionali, è stata effettuata attraverso la compilazione di un questionario via web, disponibile sul sito <http://www.legge266.incentivalleimprese.gov.it/Login.aspx>

Come già avvenuto nel 2009, 2010 e 2011, il Dirigente del Servizio *Affari Comunitari e Cooperazione Interistituzionale*, in qualità di referente coordinatore, responsabile della validazione dei dati trasmessi, in base alla designazione disposta dal Segretario Generale della Presidenza, con nota n. RA 32990/SQ del 06/03/2009 ha dato seguito alle attività necessarie a fornire al MISE i dati richiesti.

In particolare, dopo aver definito gli **interventi attivi da rilevare** ed individuato i **nominativi dei compilatori**, il MISE ha **provveduto ad inviare le password ai singoli compilatori** al fine di permettergli l'accesso al sistema. Successivamente, è avvenuta la compilazione delle schede di rilevazione da parte dei compilatori stessi e la successiva convalida dei dati inseriti da parte del referente coordinatore.

Per quanto concerne i **contenuti della rilevazione**, si fa presente che essi hanno riguardato **le informazioni di tipo qualitativo** di seguito riportate:

- **Soggetto** attuatore;
- **Regime** di aiuto;
- **Inquadramento** comunitario;
- **Obiettivo** dell'intervento e finalità specifica;
- **Beneficiari**;
- **Settori** di intervento;
- **Area** di applicazione;
- **Tipologia** dell'investimento;
- **Tipologie** di agevolazione.

**I dati quantitativi** inseriti hanno riguardato, invece:

- **Domande** per Beneficiario: presentate, approvate, revocate;
- **Agevolazioni** per Beneficiario (in termini di contributi/crediti d'imposta), approvate, erogate, revocate;
- **Investimenti**.



Le attività di monitoraggio svolte nel corso del 2012 sono state articolate come segue:

1. **L'attività di ricognizione** dei nominativi dei referenti-compileri e degli interventi da monitorare ha preso avvio con l'inoltro alla Direzioni regionali della nota prot. n. RA/39907 del 23 febbraio 2012. L'attività di ricognizione si è **conclusa in data 30 marzo 2012**;
2. l'elenco dei referenti-compileri è stato trasmesso al Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. n. RA/51125 del 6 marzo 2012;
3. i dati inseriti dalle Direzioni regionali competenti per materia sono stati convalidati nel rispetto della tempistica prefissata (entro 5 giorni dall'inserimento dei dati nel sistema.
4. **sono stati monitorati n. 32 interventi** di sostegno alle attività economiche e produttive attivati nel 2011.

Di seguito sono riportate alcune tabelle e grafici di sintesi dei dati.

Regimi di aiuto per le attività economiche e produttive censiti ex Legge 266/1997		
Monitoraggio 2012		
N°	Regime di aiuto e basi giuridiche di riferimento	Agevolazioni (Euro)
1	3.3.1 - PMI turistiche e servizi turistici	720.000,00
2	3.3.2 - Micro-imprenditorialità in aree protette	180.000,00
3	2.1.1.A - PMI - Sostegno dell'Information & Technology	0,00
4	2.1.1.B - PMI - Produzione e acquisizione nuove tecnologie	0,00
5	POR-FESR 2007-2013 - PMI – Poli di innovazione	410.000,00
6	POR-FESR 2007-2013 – PMI – Attrazione nuove imprese nell'area cratere	4.750.000,00
7	POR-FESR 2007-2013 – PMI – Nuove strutture ricettive e nuovi servizi turistici nel cratere	1.360.000,00
8	POR-FESR 2007-2013 - PMI - R&ST, Innovazione e competitività	5.460.000,00
9	PSR 2007-2013 - Piccole Imprese - Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli	6.520.000,00
10	POR-FESR 2007-2013 - PMI - Riattivazione dell'attività produttiva delle imprese nel cratere	32.970.000,00
11	PSR 2007-2013 - Ammodernamento nelle aziende agricole	27.440.000,00
12	L. 266/97 - Interventi nel settore del commercio e del turismo	540.000,00
13	L.R. 6/2009 - PMI - Consolidamento delle Passività	320.000,00
14	L.R. 23/2009 - Promozione dell'artigianato	30.000,00
15	L.R. 23/2009 - PMI - Contributi in conto interessi- Artigianato	2.800.000,00
16	L.R. 23/2009 - Piccole Imprese - Contributi in conto interessi- Artigianato	180.000,00
17	L.R. 99/89 – Piccole imprese – Ricettività alberghiera	50.000,00
18	L.R. 77/00 - Programma di attuazione anni 2006-2007 - Consolidamento e sviluppo del sistema produttivo	2.090.000,00
	<b>TOTALE</b>	<b>85.820.000</b>

Tabella n. 1 – Regimi attivi nel 2012

L'insieme dei regimi attivati per il monitoraggio 2012 espone una spesa complessiva di **€ 85.820.000,00** con una concentrazione sugli interventi a valere sul PSR 2007 – 2013 per l'*Agricoltura* (€ 27.440.000,00) e sulla *Riattivazione della attività produttive delle PMI* (€ 32.970.000,00) presenti nell'area del cratere investita dal sisma dell'aprile 2009 di cui al POR-FESR 2007-2013. (cfr. *Tabella n. 1*)



Agevolazioni erogate per settori di attività  
(Anno 2011)

€ 85.820.000,00




Grafico n. 1 – Agevolazioni erogate per settori (stima).

Con riferimento ai settori di attività, il grafico n. 1 evidenzia che le quote più consistenti di agevolazioni sono state erogate nell'ambito dell'agricoltura (33%), dell'industria (16%) e degli altri servizi (15%).




Grafico n. 2 – Agevolazioni erogate per finalità.

In base al *grafico n. 2*, gli interventi di aiuto, censiti nel monitoraggio 2012, sono stati impegnati secondo le seguenti specifiche finalità: per i *danni da calamità naturali* (v. terremoto di L'Aquila) nella misura del 38%; per l'*R&ST* del 14%; per lo *Sviluppo territoriale* del 38%; per *l'accesso al credito* del 4% ed infine per *la nuova imprenditorialità* (area cratere) solo del 6%.

I dati confermano che la situazione di emergenza, conseguente al sisma del 2009, ha influito in modo rilevante sulle politiche di aiuto messe in campo dalla Regione Abruzzo.

## 2. Censimento Aiuti di Stato per la Commissione europea.

La Commissione Europea, nell'ambito del censimento dei dati sulla spesa relativa agli aiuti di Stato, chiede, ogni anno, ai Paesi membri di effettuare la verifica della lista degli aiuti di stato impiegati nei **settori manifatturiero, servizi, trasporti ed energia**. Il monitoraggio finalizzato ad aggiornare i dati di spesa.

Il Servizio *Affari comunitari e Cooperazione interistituzionale*, per la Regione Abruzzo, dopo aver ricevuto la richiesta da parte della Commissione europea, per il tramite del MISE, ha avviato il necessario raccordo con le Direzioni regionali interessate, al fine di acquisire i dati di cui trattasi e trasmetterli, nel rispetto della tempistica prefissata, al Ministero per il successivo inoltro alla Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione europea a Bruxelles e, dunque, alla Commissione europea. L'attività ha preso avvio con l'inoltro della nota prot. n. RA/92791 del 20 aprile 2012 alle Direzioni regionali competenti per materia; alle medesime è stato assegnato il termine di scadenza del 30 giugno 2012, per l'inserimento dei dati attraverso la procedura SARI (*State Aid Reporting Interactive*).

Per quanto le misure di aiuto censite, si fa rinvio alla schematizzazione contenuta nel *grafico n. 3* di seguito riportato.

Censimento aiuti di stato agevolazioni erogate  
Anno 2011




Grafico n. 3 – Agevolazioni erogate per regimi di Aiuti di Stato (dati per Commissione UE).

Come nel caso del censimento dei regimi a favore delle attività economiche e produttive ex Legge n. 266/1997, i dati monitorati confermano la preponderanza degli interventi a favore del territorio colpito dal sisma del 2009 (€ 7.140.000,00). (cfr. grafico n. 3) . In termini di incidenza finanziaria, seguono gli aiuti concessi nell'ambito del Progetto speciale Asse 1 – POR-FSE “Formazione continua per imprese medie e grandi” pari ad € 867.000,00 e quelli nell'ambito delle agevolazioni alle PMI, concesse ai sensi delle leggi n. 1329/1965 e n. 598/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.



### 3. Monitoraggio dei Servizi di Interesse Economico Generale

La Commissione europea, in revisione delle norme che regolano i *Servizi d'interesse economico generale* (SIEG), ha adottato un nuovo pacchetto di disposizioni entrato in vigore il 31 gennaio 2012.

Il pacchetto è così costituito:

- 1) **Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (2012/C 8/02)**, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea dell'11/1/2012 (**Comunicazione generale**). Essa chiarisce i principali concetti in materia di aiuti di Stato che rilevano per i SIEG, con l'obiettivo di facilitare l'applicazione delle relative norme;
- 2) **Decisione della Commissione del 20 dicembre 2011 riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (2012/21/UE)**, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea dell'11/1/2012, (**Decisione in esenzione**). Si tratta di una nuova decisione di esenzione che esplicita le condizioni nel rispetto delle quali le Amministrazioni pubbliche sono esentate dall'obbligo di notificare alla Commissione europea le compensazioni di servizio pubblico per determinate categorie di SIEG;
- 3) **Comunicazione della Commissione sulla Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2012/C 8 /03)**, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea dell'11/1/2012, (**Disciplina relativa agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione SIEG**). Essa disciplina i casi di compensazione che esulano dal campo di applicazione della **Decisione in esenzione**, ossia quelli per i quali è richiesta la notifica alla Commissione europea che può dichiararli compatibili se soddisfano i criteri indicati nella Disciplina stessa.

Nell'aprile 2012 la Commissione ha completato il nuovo pacchetto SIEG con l'adozione del **Regolamento (UE) n. 360/2012 del 25 aprile 2012 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore (de minimis), concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale, (Regolamento de minimis SIEG)**. Tale regolamento - di particolare utilità soprattutto per gli enti locali - consente di concedere

aiuti alle imprese che forniscono SIEG per un importo che non superi, per impresa, i 500.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

Posto che i **Servizi di interesse generale (SIG)**, siano essi economici che non economici, **sono servizi che le autorità pubbliche considerano di interesse generale** e, dunque, soggetti a specifici obblighi di servizio pubblico, i **SIEG** sono da intendersi come **attività economiche che concorrono al perseguimento dell'interesse generale**, ossia sono servizi destinati ai cittadini, erogati nell'interesse della stessa società.

L'individuazione di una definizione di SIEG che potesse comprendere tutte le fattispecie in astratto dei differenti servizi attivati dalle autorità pubbliche dei 27 Paesi europei è risultata impresa molto difficile. Ciò ha determinato che, né dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) né dal diritto derivato è possibile trarre una definizione unica sebbene sia comunque possibile trovare specifici riferimenti ad essi in alcuni articoli dei trattati, nel protocollo n. 26 allegato al TFUE e nell'articolo 36 della *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*.

In particolare gli **articoli che rilevano sono il 14 e 106**, paragrafo 2, del TFUE.

L'**articolo 14 del TFUE** considera i SIEG come "**valori comuni dell'Unione**" in riferimento al loro ruolo "*di promozione della coesione sociale e territoriale*"; sulla base di tale presupposto si impone, alle istituzioni europee e agli Stati membri di provvedere affinché questi servizi "*operino sulla base di principi e in condizioni che permettono loro di compiere la loro missione*".

L'**articolo 106, paragrafo 2, del TFUE** prevede che "*Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell'Unione.*".

Il **protocollo n. 26** allegato al TFUE prevede, all'articolo 1, che i valori comuni dell'Unione, con riguardo al settore dei SIEG di cui all'articolo 14 del TFUE comprendano in particolare:

- 1) il **ruolo essenziale** e l'ampio potere discrezionale **delle autorità nazionali, regionali e locali** di fornire, commissionare e organizzare SIEG il più possibile vicini alle esigenze degli utenti;
- 2) le **diversità** tra i vari SIEG e le **differenze** delle esigenze e preferenze degli utenti che possono discendere da situazioni geografiche, sociali, culturali diverse;
- 3) un **alto livello di qualità, sicurezza e accessibilità economica**, la **parità di trattamento** e la **promozione dell'accesso universale e dei diritti dell'utente**.



L'articolo 2 del medesimo **protocollo** prevede inoltre che le disposizioni dei trattati lascino impregiudicata la competenza degli Stati membri a *fornire, a commissionare e ad organizzare* servizi d'interesse generale non economico.

Infine **l'articolo 36** della *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea* prevede che al "*fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell'Unione, questa riconosce e rispetta l'accesso ai servizi d'interesse economico generale quale previsto dalle legislazioni e prassi nazionali, conformemente ai trattati*".

Nella prassi dell'Unione europea **per SIEG sono stati comunemente intesi i servizi di carattere economico che le autorità pubbliche degli Stati membri**, a livello nazionale, regionale o locale, a seconda della ripartizione delle competenze previste dal diritto nazionale, **assoggettano ad obblighi specifici di servizio pubblico** allo scopo di **garantire la prestazione di tali servizi a condizioni che non siano necessariamente quelle prevalenti sul mercato**. Si intende cioè **l'intervento delle amministrazioni pubbliche necessario** quando **il mercato non è in grado di soddisfare le esigenze dell'utenza**, ossia quando l'affidamento di una **specifica missione di servizio pubblico** implichi una prestazione che un'impresa, tenuto conto dei soli interessi commerciali, non assumerebbe oppure assumerebbe a condizioni diverse.

Di converso possiamo dire che, qualora le forze del mercato non siano in grado di fornire un servizio da garantire a tutti in maniera adeguata, **le autorità pubbliche possono imporre, a specifici operatori, obblighi di servizio pubblico, ovvero possono concedere diritti esclusivi o speciali**.

Va evidenziato che per molti SIEG, non potendo essere forniti esclusivamente sulla base dei meccanismi di mercato, **si rende indispensabile l'intervento** delle amministrazioni pubbliche per garantire l'equilibrio finanziario del fornitore, al fine di coprire interamente o parte dei costi relativi agli obblighi di servizio pubblico. In questa prospettiva, l'amministrazione pubblica fa fronte allo svantaggio determinato dall'imposizione di un obbligo di servizio pubblico attraverso **la c.d. "compensazione" che può assumere, in taluni casi, la forma di aiuto di Stato**.

Al riguardo va tenuto presente, come principio generale, che **risulta del tutto ininfluenza che i servizi individuati come SIEG siano prestati da imprese pubbliche o private**.

In base all'articolo 107 del TFUE, gli aiuti di Stato, salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati

membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

**La sussistenza di un aiuto di Stato presuppone la presenza di tutti e quattro i seguenti elementi:**

- 1) **intervento dello Stato** (risorse pubbliche in generale, anche regionali o locali);
- 2) **vantaggio economico del beneficiario** (impresa);
- 3) **selettività** (vantaggio competitivo del beneficiario);
- 4) **distorsione della concorrenza**, ossia influenza sugli scambi fra Stati membri.

Ai fini del diritto europeo della concorrenza, è considerata “*impresa*” qualunque entità che esercita un’attività economica, a prescindere dallo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento (CGCE causa C-41/90 “*Hofner e Elser*”); mentre è ritenuta “*attività economica*” “qualsiasi attività che consista nell’offrire beni o servizi in un determinato mercato (CGCE causa C-180/98 “*Pavlov*”).

La Corte di Giustizia UE, nella ormai nota sentenza *Altmark*<sup>1</sup>, indica **le quattro condizioni** che devono essere cumulativamente soddisfatte affinché **le compensazioni per gli obblighi di servizio pubblico possano sfuggire alla qualificazione di “aiuti di Stato”**, che sono le seguenti:

- a) **l’impresa deve essere incaricata** dell’assolvimento di **obblighi di servizio pubblico (incarico)**;
- b) i **parametri** in base ai quali è calcolata la compensazione devono essere **previamente definiti** in modo trasparente ed obiettivo (**trasparenza**);
- c) la **compensazione non può eccedere quanto necessario** per coprire i costi originati dall’adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenuto conto degli introiti relativi agli stessi, nonché di un **marginale di utile ragionevole** per il suddetto adempimento (**proporzionalità**);
- d) la **scelta dell’impresa** deve essere effettuata **nell’ambito di una procedura di selezione pubblica (efficienza)** oppure il livello della necessaria compensazione deve essere determinato sulla base di un’analisi dei costi che un’impresa media, gestita in modo efficiente al fine di soddisfare le esigenze di servizio pubblico richieste, avrebbe dovuto sopportare per adempiere tali obblighi, tenendo conto degli introiti ad essi attinenti, nonché di un **marginale di utile ragionevole** per il suddetto adempimento.

---

<sup>1</sup> Causa C-280/00, *Altmark Trans GmbH e Regierungspräsidium Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH*. La questione sollevata dinanzi alla Corte di Giustizia riguardava il rilascio da parte del Governo della regione di Magdeburg di concessioni relative a servizi di linea su autobus e di sovvenzioni pubbliche per l’esecuzione di tali servizi di trasporto.



In conclusione secondo le norme incluse nel *nuovo pacchetto*, se anche **una sola delle condizioni** previste dalla sentenza *Altmark* **non è soddisfatta, la compensazione SIEG costituisce un aiuto di Stato**, a meno che non si rientri nel campo di applicazione del nuovo **Regolamento de minimis SIEG**.

Alla luce di tutto quanto illustrato, in riferimento a servizi che le autorità pubbliche possono offrire in esigenza di una specifica missione pubblica che ricada nelle previsioni del nuovo pacchetto di disposizioni SIEG, si possono trarre le seguenti conclusioni:

<p>La compensazione SIEG</p> <p><b>NON</b> costituisce un aiuto di Stato :</p>	<p>1) se sono soddisfatte, cumulativamente, le quattro condizioni della sentenza <i>Altmark</i>. Si fa rinvio, a tal fine, alle condizioni indicate nella <b>Comunicazione generale</b></p>
	<p>2) oppure se la compensazione SIEG rientra nell'ambito di applicazione del <b>Regolamento de minimis SIEG</b>. L'impresa deve aver ricevuto per iscritto l'incarico di prestare il SIEG per il quale è concesso <b>l'aiuto in de minimis</b>. Se l'annualità di riferimento è il 2012, il triennio per la verifica del rispetto del limite di 500.000,00 euro è il 2010-2012. In tal caso il Regolamento non si può applicare a periodi precedenti<sup>2</sup>.</p>

<p>La compensazione SIEG</p> <p><b>costituisce</b> un aiuto di Stato:</p>	<p>1) in primo luogo deve essere verificato se il SIEG soddisfa tutte le condizioni indicate nella <b>Decisione in esenzione</b>. In caso affermativo, <b>la compensazione SIEG è un aiuto di Stato esente da notifica alla Commissione europea</b>.</p>
	<p>2) <b>il SIEG non soddisfa</b> tutte le condizioni previste nella <b>Decisione in esenzione</b>. Il tal caso <b>la compensazione SIEG</b>, che è un aiuto di Stato, <b>deve essere sottoposta a preventiva notifica</b> alla Commissione europea che verifica la sua compatibilità sulla base della <b>Disciplina relativa agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione SIEG</b>. L'amministrazione pubblica che ha notificato il SIEG non può dare esecuzione all'aiuto di Stato prima della decisione di autorizzazione da parte della Commissione europea.</p>

Al fine di adeguare alle nuove disposizioni le normative nazionali e i modelli di affidamento dei servizi esistenti, la *Disciplina relativa agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione SIEG*, contenuta nella **Comunicazione (2012/C 8 /03)** prevede che gli **Stati membri**, e dunque le **Amministrazioni pubbliche** per quanto di propria competenza:

<sup>2</sup> In base all'articolo 4 del **Regolamento de minimis SIEG** esso si applica agli aiuti per la prestazione di un SIEG concessi anteriormente alla sua entrata in vigore, purché soddisfino le condizioni di cui agli articoli 1 e 2. In particolare, l'articolo 2, paragrafo 2, prevede che "*l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi a un'impresa che fornisce servizi di interesse economico generale non supera i 500.000,00 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari*".

- 1) **pubblichino**, entro il **31 gennaio 2013**, l'elenco dei regimi di aiuto esistenti, concernenti le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico che devono essere adeguati alla nuova *Disciplina*;
- 2) **adeguino** tali regimi alla nuova *Disciplina* **entro il 31 gennaio 2014**.

Alla luce delle disposizioni del nuovo Pacchetto SIEG, la Regione ha avviato le attività di monitoraggio sui servizi per i quali essa stessa eroga compensazioni. In tal senso è stato predisposto un questionario utile ad effettuare le analisi di compatibilità delle compensazioni SIEG esistenti.

Tali attività sono state avviate dall'Amministrazione regionale nell'ambito del percorso di adeguamento periodico dell'ordinamento regionale alle normative europee e statali di riferimento che ha preso avvio con atto di indirizzo in materia europea 2012 approvato dal Consiglio regionale con verbale n. 115/8 del 22.05.2012, sulla base della proposta formulata dalla Giunta regionale con DGR. n. 210/C del 2.04.2012.

Nella legge regionale 18 dicembre 2012, n. 64 (*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2006/54/CE, 2008/62/CE, 2009/145/CE, 2007/47/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE, 2009/54/CE, 2004/23/CE, 2006/17/CE, 2006/86/CE, 2001/83/CE, 2002/98/CE, 2003/63/CE, 2003/94/CE, 2010/84/UE, 2006/123/CE e dei regolamenti (CE) 1071/2009 E 1857/2006. (Legge europea regionale 2012)*), all'articolo 106 è stato previsto che, nel rispetto degli articoli 14, 93, 106, 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) nonché delle disposizioni contenute nel Protocollo 26 del TFUE e della normativa statale di riferimento, la Regione, in materia di servizi di interesse economico generale (SIEG), attui attraverso misure legislative, regolamentari ed amministrative, le disposizioni di cui alla comunicazione della Commissione 2012/C 8/02, alla decisione della Commissione 2012/21/UE, alla comunicazione della Commissione 2012/C 8/03 e al regolamento (UE) 360/2012.

Di recente, la Conferenza delle Regioni e Province autonome ha dato avvio a riunioni di coordinamento tecnico per concordare comuni modalità di lavoro, anche al fine di promuovere un proficuo coinvolgimento di ANCI e UPI, considerato le competenze, in materia di servizi pubblici, degli Enti locali.

In particolare, i tavoli di coordinamento tecnico Stato/Regioni hanno preso in esame, nel periodo novembre 2012-gennaio 2013, l'applicazione del nuovo pacchetto SIEG con riferimento all'edilizia sociale, ai servizi sanitari, al servizio idrico integrato e al servizio rifiuti.

